

IL “FEMMINICIDIO” COME REATO. SPUNTI PER UN DIBATTITO ITALIANO ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA CILENA

di Emanuele Corn

SOMMARIO: 1. La fattispecie di femminicidio. Problemi di definizione e presentazione dell'opzione cilena. – 2. Dimensione e importanza del problema sociale e giuridico. – 3. Analisi della figura di femminicidio tra dogmatica e opzioni di politica criminale. – 4. E in Europa? Una sfida per il Diritto penale: raggiungere l'uguaglianza sostanziale senza perdere la neutralità. – 5. L'Italia: l'approvazione della Convenzione di Istanbul e le prospettive future.

1. La fattispecie di femminicidio¹. Problemi di definizione e presentazione dell'opzione cilena

I. Il termine femminicidio, o femmicidio, è un neologismo che si sta diffondendo nel linguaggio giornalistico e deriva dallo spagnolo “*femicidio*” o “*feminicidio*”, parola utilizzata per prima e diffusa grazie al lavoro dell'antropologa messicana Marcela Lagarde, che a sua volta a preso ispirazione dall'inglese *femicide*.

Autrice di quest'ultimo termine è la sociologa statunitense di origine sudafricana Diana E.H. Russell che lo utilizzò per indicare gli assassinii di donne “per il fatto di essere donne” in un articolo del 1992² e nelle sue conferenze fin dal 1976.

¹ Questo articolo non tratterà i contenuti del recente d.l. 93/2013, riguardante norme di diversa tipologia generalmente riconducibili al tema della sicurezza pubblica e di polizia, ma presentato dal Governo e dai mass media come «decreto sul femminicidio». Il nuovo testo normativo, infatti, non propone sanzioni e misure riguardanti i femminicidi in senso stretto (la parola femminicidio non viene nemmeno usata nell'articolato) ma, come si evince dalla rubrica del Capo I: «misure di prevenzione e contrasto della violenza di genere». Le norme interessate dalle modifiche non sono perciò quelle sull'omicidio, ma quelle relative ai maltrattamenti, alle violenze sessuali e agli atti persecutori. È facile intuire che l'espressione «decreto sul femminicidio» sia stata ideata come un'etichetta, nella convinzione che le misure effettivamente approvate riducano il numero di donne uccise ogni anno. Un primo commento al decreto, ancora in forma giornalistica, dell'avvocato Maria (Milli) Virgilio: M. VIRGILIO, *Decreto legge 93/2013. Una prima lettura*, in <http://www.women.it/cms/magazine-mainmenu-46/politiche-mainmenu-95/1384-decreto-legge-n-93-2013-una-prima-lettura-di-maria-milli-virgilio.html>.

² Si tratta di: D.E.H. RUSSELL e J. CAPUTI, *Femicide: Sexist terrorism against women*, in J. RADFORD e D.E.H. RUSSELL (Eds.), *Femicide: The Politics of Woman Killing*, New York, NY, 1992, 13–24. Disponibile in rete: www.dianarussell.com. L'Autrice afferma che inventò il neologismo ridefinendo il termine utilizzato dalla femminista Carol Orlock, nel suo libro *Femicide* del 1974, ad oggi ancora inedito.

Nel corso di questo articolo, con l'intento di non creare confusione nel lettore, si userà il termine *femicidio*, in corsivo, per indicare la fattispecie penale prevista in Cile, mentre la parola femminicidio si utilizzerà riferendosi genericamente al fenomeno dell'uccisione di persone di sesso femminile. Si tratta di una scelta, si ribadisce, effettuata solo per distinguere tra una precisa fattispecie di reato prevista in un certo Paese e un fenomeno sociale globale, senza pretesa alcuna di proporre differenziazioni che vadano al di là di

Ciononostante, è proprio grazie al lavoro dell'attivista e professoressa Lagarde (già deputata federale messicana tra il 2003 e il 2006), assieme a quello di altre femministe dell'America centrale come Julia Monárrez, Ana Carcedo e Monserrat Sagot, che il neologismo acquista una diffusione globale ed inizia ad essere utilizzato come bandiera di rivendicazioni politico-sociali. Marcela Lagarde, più che per offrire una definizione precisa e "accademica" del fenomeno, utilizzò il termine *femicidio* con il proposito politico di attirare l'attenzione sulla terribile situazione vissuta dalle donne del suo Paese, in particolare per quelle residenti nella zona di Ciudad Juárez. Se da una parte questo permise alla deputata Lagarde di ottenere l'istituzione, da parte del *Congreso Federal*, di una commissione speciale per lo studio del fenomeno assieme ad altri importanti obiettivi politici, certamente non favorì un dibattito trasparente su ciò che si deve intendere con questo vocabolo, nato in ambito sociologico e presto gettato nell'agone politico al punto da trovare rapidamente spazio in molte legislazioni penali latinoamericane.

Ritengo che parte rilevante della confusione si spieghi con le differenze nella realtà sociale dei Paesi in cui la situazione di soggezione della donna all'uomo si sta guadagnando il centro del dibattito pubblico, cui si aggiunge il fatto che in tutti si parla la stessa lingua. Al momento, gli Stati che prevedono nel loro ordinamento una fattispecie di "femminicidio" sono otto³, tutti in America Latina, e in tutti la lingua ufficiale è lo spagnolo. Nessuna delle nuove disposizioni è uguale a un'altra, ciononostante il dibattito nei mezzi di comunicazione, come sulle riviste specializzate, prescinde dalle frontiere. Ne consegue una gran confusione, dove cose diverse si chiamano con lo stesso nome e cose identiche con nomi differenti.

II. Come espresso nel titolo di questo articolo, di seguito si presenterà il problema del femminicidio a partire dall'esperienza cilena.

Il termine femminicidio, a partire dalla citata definizione di Russell (uccidere una donna "per il fatto di essere donna") non suscita l'interesse del penalista solo rispetto alla semplice fattispecie di omicidio o di parricidio, ma anche per quanto concerne altre manifestazioni criminali. Si pensi, per esempio, all'aborto selettivo di feti di sesso femminile e all'infanticidio femminile (autentiche piaghe presenti in Paesi, soprattutto asiatici, dove la nascita di un maschio è socialmente preferita), alla destinazione delle entrate familiari ai membri di sesso maschile, che provoca denutrizione, carenza di cure mediche e abbandono scolastico tra le femmine, per non

questo scritto, come alcuni si propongono di fare (cfr. le pubblicazioni della «Casa delle donne per non subire violenza» di Bologna – www.casadonne.it). Già solo l'esperienza giuridica latinoamericana mostra che la fattispecie oggetto di questo studio viene rubricata in alcuni Paesi *femicidio* e in altri *femminicidio* e in certi casi, come in Cile e in Perù, le due differenti diciture vengono utilizzate in realtà per indicare condotte molto simili tra loro, se non uguali.

³ In base alle informazioni pubblicate sul sito web spagnolo [Femicidio.Net - Información sobre Violencia de Género en España y América Latina](http://Femicidio.Net) si tratta di: Messico (alcuni degli Stati della Federazione, dal 2007), Guatemala (2008), El Salvador (2010), Nicaragua (2012), Costa Rica (2007), Perù (2011), Cile (2010). Dal sito indicato è possibile scaricare tutte le leggi citate. Nel mese di marzo 2013 anche in Bolivia è stata promulgata una legge che contiene una fattispecie *ad hoc* di *femicidio*.

parlare degli omicidi “d'onore” e le morti “per dote” o delle figure più “moderne” come la tratta e in generale la violenza contro le donne dentro la famiglia o all'esterno di essa.

Ciononostante, seguendo la linea tracciata da tutti gli altri legislatori che si sono occupati del tema in America Latina, anche il cileno ha optato per una definizione molto ristretta e piuttosto precisa di ciò che debba intendersi per femminicidio.

Il Cile arriva alla creazione di un illecito penale *ad hoc* per il femminicidio al termine di un cammino piuttosto lungo che comincia pochi anni dopo la fine della dittatura, nel 1994, con l'approvazione della *Ley 19.325* che stabiliva norme procedurali e sanzioni concernenti atti di violenza intrafamiliare⁴. Altri atti di particolare importanza furono la *Ley 19.968*, del 2004, che creò i tribunali di famiglia e soprattutto l'importantissima *Ley 20.066*⁵ del 2005, intitolata *Ley de violencia intrafamiliar*, che ha introdotto il reato di maltrattamenti abituali. In tale contesto si giunse, alla fine del 2010, alla promulgazione della *Ley 20.480*⁶ che, modificando il *Código penal* e l'appena citata *Ley 20.066*, ha riformulato la fattispecie di parricidio introducendo il *femicidio*.

L'articolo 390 del *Código penal* cileno oggi stabilisce che:

«Chi, essendo a conoscenza delle relazioni che li legano, uccide il padre, la madre o il figlio, qualunque altro dei suoi discendenti o ascendenti o chi è o è stato il suo coniuge o il suo convivente, sarà punito, come parricida, con la pena dal presidio maggiore in grado massimo al presidio perpetuo qualificato.

Se la vittima del reato descritto nel comma precedente è o è stata la coniuge o la convivente dell'autore, il reato prenderà il nome di femminicidio»⁷.

⁴ Tutta la legislazione cilena può essere consultata attraverso il motore di ricerca legislativo raggiungibile attraverso il sito web del *Congreso nacional*: www.bcn.cl.

⁵ L. CASAS BECERRA, *Ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar: ¿un cambio de paradigma?*, in *Anuario de Derechos Humanos de la Universidad de Chile*, 2006, 197.

⁶ M.E. SANTIBÁÑEZ TORRES e T. VARGAS PINTO, *Reflexiones en torno a las modificaciones para sancionar el femicidio y otras reformas relacionadas (Ley N° 20.480)*, in *Revista chilena de Derecho*, 2011, XXXVIII, n.1, 204-205.

⁷ È imprescindibile dare contezza delle altre fattispecie di omicidio previste del codice cileno:

«Art. 391. Chi uccide una persona senza che ricorrano le circostanze dell'articolo precedente, sarà punito: 1°. Con la pena dal presidio maggiore in grado medio al presidio perpetuo se realizza l'omicidio in presenza di una delle seguenti circostanze: *Prima*. Con perfidia; *Seconda*. In cambio di un premio o della promessa di una remunerazione; *Terza*. Per mezzo di veleno; *Quarta*. Con accanimento, aumentando deliberatamente ed inumanamente il dolore della persona offesa; *Quinta*. Con consapevole premeditazione. 2°. Con presidio maggiore nei gradi da minimo a medio in tutti gli altri casi»

In Cile, dunque, a fianco del parricidio esistono due fattispecie di omicidio, una semplice e una aggravata. In base a quanto previsto dall'articolo 56 del *Código penal* la pena di presidio maggiore ha durata compresa tra i cinque e i dieci anni se è in grado minimo, tra i dieci e i quindici se è in grado medio e tra i quindici e i venti se è in grado massimo. Si veda: S. POLITOFF L., J.P. MATUS A. e M.C. RAMÍREZ G., *Lecciones de derecho penal chileno – Parte Especial*, II ed., Santiago de Chile, 2005, 23. La traduzione delle disposizioni codicistiche è quella redatta in G. FORNASARI ed E. CORN (a cura di), *Codice penale cileno*, Padova, 2013, all'interno del quale si segnala l'interessante introduzione a firma del professor José Luis Guzmán Dalbora.

La Ley 20.480 ha modificato la precedente formulazione della fattispecie sostituendo, nel primo comma, le parole “il suo coniuge o convivente” con “chi è o è stato il suo coniuge o il suo convivente” e aggiungendo *ex novo* il secondo comma.

Rinviano al terzo paragrafo una presentazione dettagliata dei molteplici difetti di formulazione di questa figura, precisiamo però fin da ora come, allora, la previsione del comma secondo dell'articolo 390 può apparire una «*declaración más bien simbólica*»⁸, anche se cercherò poi di dimostrare come ciò non sia del tutto vero.

Ciononostante, la modifica legislativa del 2010 ha effettivamente una certa trascendenza, deducibile da una lettura d'insieme di tutte le norme penali coinvolte, comprese quelle di parte generale. Così, l'affermazione, sovente ribadita in Cile, secondo la quale nulla è cambiato dal punto di vista normativo (salvo l'inclusione tra le vittime degli “ex” di entrambi i sessi), in virtù del fatto che il parricidio già da prima era punito con le pene più alte previste dall'ordinamento, è per lo meno superficiale⁹.

2. Dimensione e importanza del problema sociale e giuridico

I. Quasi tutte le pubblicazioni specialistiche che si occupano del problema oggetto di questo lavoro iniziano dichiarando qualcosa che è noto ma che, nel momento in cui si assumono decisioni politiche e giuridiche, non viene considerato, ovvero che si tratta di un «*fenómeno social, histórico y cultural, que transversaliza épocas, sociedades y culturas, desde las más primitivas hasta aquellas más desarrolladas y complejas*»¹⁰.

Ciononostante è un dato di fatto che, malgrado secoli di morti violente, si parli di femminicidio solo da pochi decenni e con maggiore frequenza solo da un lustro.

Le ragioni possono essere due, che potrebbero sommarsi, e cioè: l'aumento del fenomeno in sé, che vorrebbe dire: più donne morte, o/e una accresciuta importanza sociale e politica attribuita a questi avvenimenti.

II. Per quanto concerne la prima, oggi, dovremmo poter contare su dati certi. Tuttavia, le segnalate mancanze nella definizione del fenomeno, così come i problemi di gestione delle statistiche giudiziarie, impediscono di avere certezze rispetto a ciò di cui stiamo discutendo.

È evidente che, se solo dalla fine del 2010 esiste in Cile una fattispecie di *femicidio*, sarà possibile trarre conclusioni solo a partire da elaborazioni di dati dell'anno 2011, dei quali ancora non si dispone nei primi mesi del 2013. Gli unici dati indiscutibili in questo campo, va ricordato, sono le condanne in via definitiva.

⁸ J. MERA FIGUEROA, *Femicidio*, in AA.VV. (Red chilena contra violencia doméstica y sexual), *Tipificación del femicidio en Chile: un debate abierto*, Santiago de Chile, 2009, 56.

⁹ Condivido l'opinione di J. MERA FIGUEROA, *Femicidio*, cit., 54.

¹⁰ M.A. JIMÉNEZ ALLENDES e P. MEDINA GONZÁLEZ, *Violencia contra la pareja en la justicia penal. Mayores pena, mayor violencia*, Santiago de Chile, 2011, 17. Molto interessante il primo capitolo di questa pubblicazione dedicato ad «*Algunos referentes histórico-culturales y jurídicos vinculados a la violencia contra la pareja*», 27-63.

Questo non significa che, da anni, non circolino cifre, anche attraverso canali ufficiali. Il *Servicio Nacional de la Mujer* (Sernam) nel suo sito web¹¹ pubblica informazioni sui “femicidios” a partire da gennaio 2008. Ad ogni morte violenta che coinvolga una donna, a meno che non si tratti con tutta evidenza di un incidente, il Sernam attribuisce un numero, per mantenere il conteggio, ed aggiunge alcune linee con nome ed età delle persone coinvolte, una semplice descrizione “giornalistica” della morte e, se possibile, delle informazioni sull'autore: l'età, la relazione che aveva con la vittima, la decisione di consegnarsi alla polizia o di fuggire, l'eventuale suicidio.

Nella tabella sotto riprodotta, presento un'elaborazione dei dati lì pubblicati. Insisto nell'avvertire che lo stesso Sernam non dice da dove ha ottenuto le informazioni e si può supporre che siano state incrociate notizie mass-mediatiche con dati provenienti da altri organismi governativi e non¹².

Anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
“Femicidios”	59	55	49	40	34	18

Questi sono, invece, i dati riportati in un articolo di Rodríguez Manríquez¹³:

2007	2008	2009	2010	2011	Anno	
63 (13)	64 (15)	56 (4)	57 (9)	41 (1)	“Femicidios”	

Di fronte a questa sconcertante dimostrazione di ignoranza statistica circa un fenomeno oggi al centro del dibattito politico, la tipicizzazione del *femicidio* è sicuramente di beneficio. L'affermazione dell'assenza di conseguenze pratiche alla sua

¹¹ <http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=8>

¹² Nello stesso modo in cui dichiara di aver raccolto informazioni per il suo articolo Roberto Rodríguez Manríquez, assistente sociale nella *unidad especializada en responsabilidad penal de adolescentes y delitos de violencia intrafamiliar – fiscalía nacional – ministerio público*, Autore dello studio R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, *Análisis estadístico descriptivo de los femicidios ocurridos durante el año 2007*, in *Revista jurídica del ministerio público*, 2008, XXXV, julio, 336. Nel 2011 l'Autore ripete lo stesso studio offrendo vari dati relativi ai cinque anni precedenti. Non è strano, per tanto, che i numeri di Rodríguez non coincidano con quelli del *Sernam*, anche se non riesco a capire come un funzionario pubblico, che scrive sulla rivista ufficiale di una istituzione pubblica, possa pubblicare un articolo in tema di femminicidio nel 2011 senza nemmeno nominare la *Ley* approvata nel 2010 e scrivendo che con il termine *femicidio* continua a fare riferimento all'«omicidio di una donna per il fatto di essere donna». Sono compresi così nelle sue statistiche, per stessa ammissione di Rodríguez, morti di donne uccise da ignoti. In quanto tali, suppongo, non si possa sapere con certezza il sesso dell'assassino/a e nemmeno realmente se la vittima è morta «per il fatto di essere donna». R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, *Informe sobre femicidio en Chile. Estadísticas relevantes 2011 y datos comparativos*, in *Revista jurídica del ministerio público*, 2012, L, marzo, 240.

¹³ R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, *Informe*, cit., 240. Il numero tra parentesi corrisponde a quante, delle morti totali, ebbero luogo fuori da un contesto di coppia. La presentazione della tabella è irregolare per facilitare la lettura del dato in base all'anno come appare nella tabella del *Sernam*.

introduzione nel secondo comma dell'articolo 390 è sbagliata perché aiuterà, d'ora in poi, a monitorare con maggiore precisione il fenomeno¹⁴.

I difetti attuali, per fare solo un esempio, tolgono ogni legittimità all'intuizione, deducibile dalle tabelle, che nel periodo considerato i femminicidi stiano diminuendo. Con un maggior grado di sicurezza possiamo dire che i femminicidi in Cile tra il 2007 ed oggi non sono aumentati.

III. Per questo la giustificazione della tipicizzazione del femminicidio deve basarsi necessariamente solo sulla maggior importanza che ha assunto il fenomeno dal punto di vista sociale e politico.

Viviamo in un'epoca in cui in molti Paesi del mondo, per motivi diversi, si è creata una coscienza pubblica condivisa che vuole con decisione porre fine a una secolare tradizione di sottomissione delle donne agli uomini. Si tratta di un movimento d'opinione potente, internazionale e tanto grande che, di conseguenza, in alcuni aspetti si esprime in forme caotiche e contraddittorie, non avendo né *leaders* né portavoce.

Per questo motivo sono così importanti le Convenzioni internazionali in materia, come la Convenzione Interamericana per prevenire, sanzionare e sradicare la violenza contro le donne del 1994 (Convenzione di Belém do Pará)¹⁵ e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (Convenzione di Istanbul)¹⁶. In questi documenti internazionali si passa da un dibattito ampio e disordinato, in cui finiscono per essere citate e valorizzate le posizioni più estreme, a testi, certo migliorabili, che però stabiliscono punti chiari e certificano impegni assunti dai sottoscrittori.

Questi testi giuridici internazionali, che acquistano un valore ancora più grande nella loro essenza di compromessi tra posizioni molto diverse tra loro, certificano come, in diverse parti del mondo, le istituzioni di più alto livello riconoscono che la violenza contro le donne è un problema reale e di gran ampiezza, che merita l'investimento di energie e conoscenze e l'adozione di misure specifiche per porvi termine.

Una volta che hanno firmato questi documenti le istituzioni nazionali non hanno alibi per non realizzare piani di intervento a diversi livelli. L'introduzione della

¹⁴ Lo faceva presente, già alcuni anni fa: P. TOLEDO VÁSQUEZ, *¿Tipificar el femicidio?*, in *Anuario de Derechos Humanos de la Universidad de Chile*, 2008, 216. «[...] esistendo una fattispecie a parte si semplifica la generazione di informazione statistica disaggregata, ed inoltre si semplifica il monitoraggio dell'azione dell'apparato giudiziario e della giurisprudenza relativa a questa forma di violenza contro le donne».

¹⁵ Convenzione firmata il 9 giugno 1994 a Belém do Pará (Brasile) ed entrata in vigore il 5 marzo 1995. Il testo è disponibile alla pagina: <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>. Il Cile ha firmato la Convenzione il 17 ottobre 1994 e la ha approvata con *oficio* 8 settembre 1998, n. 2130, della *Cámara de Diputados* e promulgata con *Decreto* 23 settembre 1998, n. 1640 del *Ministerio de Asuntos Exteriores*.

¹⁶ I Paesi che hanno sottoscritto la convenzione l'11 maggio 2011, giorno di apertura alla firma, sono 13; tra essi: Spagna, Germania, Francia, Grecia e Svezia, ma non l'Italia che lo ha fatto il 27 settembre 2012. Il testo è scaricabile dal sito: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp. Alla data del 31 maggio 2013 i Paesi che l'avevano ratificata erano quattro: Turchia, Albania, Montenegro e Portogallo. Ad essa si è da poco aggiunta l'Italia che ha autorizzato la ratifica con l. 27 giugno 2013, n. 77.

fattispecie di femminicidio si inserisce in questo cammino, malgrado non sia una misura esplicitamente richiesta in nessuno di questi atti e resti per ora solo tra le ipotesi (anche se tra le più discusse).

IV. Quel che è certo è che il femminicidio è un fenomeno molto complesso dal punto di vista sociologico e giuridico, che non ha un'unica causa diretta ma è indubbiamente multifattoriale.

Il femminicidio non avviene soltanto in Paesi poveri. La violenza contro le donne, fino alla sua massima espressione, è presente in tutto il mondo. Non si può neanche dire che nei Paesi più ricchi il tasso di violenza sia più basso. Secondo quanto scrive Corcoy¹⁷, in Scandinavia e in generale nel nord Europa, che nell'immaginario di tutti noi è la zona del mondo in cui le istituzioni e la società in generale sono più attente all'uguaglianza tra i generi, gli indici di violenza contro le donne sono più alti che in Spagna. Tuttavia, pur non considerando molto affidabili le cifre finora presentate, in termini assoluti sembra che il Cile registri ogni anno lo stesso numero di femminicidi della Spagna, malgrado abbia un terzo dei suoi abitanti (45 vs 16 milioni).

Possiamo dire allora, visto che non c'è una diretta proporzione tra il livello di sviluppo di un Paese e numero di femminicidi, che l'elaborazione grafica della progressione dei due fattori assomiglia a una parabola? Potrebbe essere, ma dobbiamo sempre considerare che, esistendo anche altri fattori, una delle possibilità è anche che non esista nessuna relazione tra livelli di sviluppo economico di un Paese e violenza contro le donne.

Per offrire solo un altro esempio, un altro pregiudizio che i numeri invitano a superare riguarda la connessione tra densità umana e femminicidio. La regione metropolitana di Santiago, ha un tasso di femminicidi proporzionale a quello della sua popolazione comparata al resto del Paese¹⁸. Guardando ai «freddi» numeri, i valori medi più alti di donne morte in contesto di coppia degli ultimi anni si dà nella regione di Aysen, in Patagonia, dove vivono poco più di 35 mila donne di età superiore ai 15 anni (una città come Aosta in un territorio grande come tutto il Nord Italia). Tuttavia, a una percentuale tanto alta corrisponde un numero assoluto di cinque donne morte tra il 2007 e il 2011, una all'anno.

Malgrado queste critiche – e insistendo nel richiamo alla necessità che le autorità migliorino il loro sistema di raccolta dei dati – sarebbe davvero scorretto sostenere che non possiamo sapere nulla di questo fenomeno. Affermare, per esempio, che «potrebbe succedere a ognuna di noi» o che «il fattore di rischio del femminicidio è il fatto di essere donna» semplicemente non corrisponde al vero e finisce per

¹⁷ M. CORCOY BISASOLO, *Problemática jurídico-penal y político-criminal de la regulación de la violencia de género y doméstica*, in *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, 2010, XXXIV, n. 1, 345.

¹⁸ I dati presentati da R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, *Informe*, cit., 242 non sembrano contraddire, se ci limitiamo a osservare le tendenze, quelli presentati da M.A. JIMÉNEZ ALLENDES e P. MEDINA GONZÁLEZ, *Violencia*, cit., parte II, cap. III in particolare 539 – 542 che, correttamente, raccolgono l'informazione sotto l'etichetta del parricidio.

confondere le idee e rendere più complicata la focalizzazione dei punti rispetto ai quali bisogna intervenire¹⁹.

Si registrano femminicidi in tutti i quartieri di Santiago, ma nei settori orientali della città, dove i residenti hanno redditi più alti, il numero è sempre più basso. C'è allora, all'interno del Cile, un elemento di connessione tra povertà e femminicidio.

V. Risulta evidente, allora, che per risolvere il problema locale e globale della violenza nei confronti delle donne bisogna utilizzare un insieme di politiche pubbliche che ogni Stato non solo deve predisporre con decisi interventi legislativi, ma deve anche trasformare in buone pratiche, impegnandosi inoltre a ricalibrarle periodicamente seguendo le indicazioni che emergano dai risultati delle azioni realizzate.

Tra queste politiche c'è anche la politica criminale? È legittimo, cioè, ricorrere al diritto penale per combattere il femminicidio?

Se guardiamo al bene giuridico protetto, cioè alla vita, non c'è dubbio che superi qualsiasi test di conformità al principio della *extrema ratio*, imposto da un'interpretazione del diritto penale orientata in base ai principi costituzionali²⁰. Il diritto penale gioca qui un ruolo da protagonista che non si può negare e che non si può rifiutare.

Come correttamente fa presente Patsilí Toledo, il punto sta nel prendere coscienza di come il diritto penale è stato, fino a pochi anni fa, e in certa misura continua ad essere²¹, uno strumento per confermare le disuguaglianze tra i generi presenti negli altri rami dell'ordinamento e nella società.

¹⁹ Dando per certe le affermazioni tra virgolette si arriverebbe all'assurdo di considerare ugualmente necessarie campagne di sensibilizzazione dirette a docenti universitari e a forti consumatori di bevande alcoliche (rispetto ai quali i dati dell'Indagine Nazionale sulla vittimizzazione nella violenza intrafamiliare e i delitti sessuali realizzata congiuntamente da Desuc e Ministero dell'Interno nel 2008 individuano specifici fattori di rischio; si veda: M.A. JIMÉNEZ ALLENDES e P. MEDINA GONZÁLEZ, *Violencia*, cit., 170). Inoltre non si può non considerare come, rispetto a questo tema, a volte alcune Autrici confondono il piano scientifico con l'importante lavoro di sensibilizzazione della società che molte tra di loro realizzano parallelamente al loro impegno professionale. Questo si traduce in affermazioni e prese di posizione che fanno perdere valore alle loro ricerche, per il resto molto serie e approfondite. Con questo non voglio dire che si debbano mettere da parte le proprie convinzioni personali, ma l'esatto contrario, però esplicitando il punto di vista che si utilizza come punto di partenza e offrendo adeguate argomentazioni. Un brillante esempio di impegno personale, posizione radicale e argomentare scientificamente corretto e sostanzialmente libero da pregiudizi è offerto dagli scritti di P. TOLEDO VÁSQUEZ, *¿Tipificar el femicidio?*, cit., 213 e P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Leyes sobre femicidio y violencia contra las mujeres. Análisis comparado y problemáticas pendientes*, in AA.VV. (Red chilena contra violencia doméstica y sexual), *Tipificación del femicidio en Chile: un debate abierto*, Santiago de Chile, 2009, 41.

²⁰ J. MERA FIGUEROA, *Femicidio*, cit., 54. Segnalo come da poco è stata finalmente pubblicata la traduzione in spagnolo del testo di Franco Bricola che stimolò la dottrina dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle fattispecie penali, che tanto dibattito sta generando in questi ultimi anni in America Latina: F. BRICOLA, *Teoría general del delito*, Montevideo – Buenos Aires, 2012.

²¹ Precisa ed interessante la presentazione della situazione nella *common law* (soprattutto per quanto concerne la situazione negli Stati Uniti) di J.A. RAMOS VÁSQUEZ, *Provocación femenina, violencia masculina y mitología del femicidio pasional*, in *Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*, 2012, XXVII, 311.

Una lettura in linea con quest'idea svela come, nelle legislazioni penali liberali, l'uguaglianza formale tra uomini e donne copre una realtà *de facto* assai diversa.

Non si tratta semplicemente di criticare, con la mentalità della nostra epoca, le parole di Giovanni Carmignani sulle donne, alle quali secondo lui si doveva riconoscere un livello ridotto di imputabilità²². Si tratta di constatare come, fino a pochi decenni orsono, tutti gli ordinamenti culturalmente prossimi al nostro prevedessero fattispecie come il delitto d'onore²³, o come uccidere una donna trovata a letto con un altro uomo meritasse una pena minima²⁴, o bastonare una donna per “correggere” il suo comportamento fosse lecito²⁵, o violentare una donna “di malaffare” non fosse reato e avere rapporti sessuali con la propria moglie senza il suo consenso non solo fosse permesso, senza che si potesse parlare di stupro, ma se la donna faceva resistenza o denunciava l'accaduto potesse vedersi condannata penalmente per violazione dei doveri coniugali²⁶. Tutto questo, evidentemente, solo quando l'uomo risultasse favorito.

Questo lungo processo storico-giuridico cominciato negli anni Sessanta del secolo scorso – e che ha preso più forza dal momento in cui è stato riconosciuto alle donne il diritto di accedere alle cariche giudiziarie – si trova ora in un passaggio

²² G. CARMIGNANI, *Elementi di diritto criminale*, II ed., Milano, 1882. Si tratta di un convincimento che era ben radicato nei giuristi italiani e tedeschi del XIX secolo e anche Francesco Carrara dedicò varie pagine del suo *Programma*, proprio per distinguere la sua posizione da quella del suo maestro. Di grande interesse storico risulta il confronto di queste prese di posizione con le motivazioni offerte da Valeria Benetti, pedagogista e figura di primo piano del movimento femminista italiano nella seconda parte del XIX secolo, per esigere l'introduzione di un elemento che diminuisse l'imputabilità per le donne. L'Autrice giudicava un paradosso la coesistenza di forti limitazioni nel godimento dei diritti civili e politici sofferte dalle donne e la piena responsabilità in base alla legge penale; si veda: V. BENETTI BRUNELLI, *La donna nella legislazione italiana*, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1908 (pubblicato per la prima volta nel 1904). Anche nei testi per il teatro del norvegese Ibsen emerge una profonda critica a un sistema sociale che escludeva le donne da certi ambiti della vita determinando la sua impossibilità a comprendere appieno il mondo che le circondava all'esterno del ristretto ambito domestico (H. IBSEN, *Casa di bambola*, Milano, 2002 (1879)).

²³ P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Leyes*, cit., 43. Consta dalla lettura del Codice penale siriano (che conosco grazie alla traduzione, realizzata nel 2005 da: A. MANNA, S. VINCIGUERRA e M. ZANCHETTI, *Il Codice penale siriano*, Padova, 2005) che in base all'articolo 548 sussista ancora una scusa assoluta per l'assassino se non si dà prova della premeditazione.

²⁴ Nel 1994 lo sparo alla testa alla propria moglie adultera costò a Kenneth Peacock, un uomo del Maryland, solo 18 mesi di carcere, anche se l'omicidio non ebbe luogo nel momento in cui lui la scoprì a letto con un altro, ma «*after hours of drinking and arguing*». Per un commento critico della sentenza: A.E. MILLER, *Inherent (Gender) Unreasonableness of the Concept of Reasonableness in the Context of Manslaughter Committed in the Heat of Passion*, in *William and Mary Journal of women and the law*, 2010, 17(1), 249.

²⁵ Si parlava, e si scriveva di “*ius corrigendi*”: P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Leyes*, cit., 43. Ancora oggi, in Siria (articolo 508 C.p.), se l'autore di un delitto sessuale sposa la vittima può beneficiare di una condizione di non procedibilità che si converte in sospensione dell'esecuzione della condanna se le nozze avvengono dopo la condanna.

²⁶ Accadeva in Italia negli anni Sessanta del secolo scorso. La Corte di Cassazione condannò per la prima volta un uomo per una violenza sessuale perpetrata ai danni della moglie solo nel 1976 (Cass. Pen., 16 febbraio 1976, Macario). Si veda: A. CADOPPI, *Introduzione allo studio del diritto penale comparato*, II ed., Padova, 2004, 422.

chiave. Molti Paesi hanno completato le tappe di modifica delle loro legislazioni nel senso di stabilire una vera uguaglianza formale tra uomini e donne. Tuttavia, davanti a evidenti situazioni di disuguaglianza sostanziale, la sfida consiste ora nel rompere il vincolo della formalità, ma questa volta a vantaggio del sesso femminile. Secondo quanto si vedrà nel quarto paragrafo, ci sono esperienze giuridiche che stanno passando, nel settore penale, da un atteggiamento neutro, rispetto al sesso, a uno che riconosce la realtà sessuata della società umana. La Spagna è alla testa di questo gruppo: il cambiamento di prospettiva è così grande che l'enorme dibattito dottrinario che si è generato nell'ultimo decennio è più che giustificato.

Per concludere il discorso relativo alla rilevanza del problema giuridico non si può ignorare la domanda sul fine della pena nel reato di femminicidio. Come per il parricidio, si tratta della pena più alta dell'ordinamento (fatta eccezione per quanto previsto nel Codice penale militare) e di fatto, stando alle regole stabilite dall'articolo 32 *bis* del *Código penal* per il presidio perpetuo qualificato, non ha il minimo senso nemmeno proporre il discorso del reinserimento sociale del condannato. Si tratta di regole così dure che in molti ordinamenti sarebbero giudicate incostituzionali²⁷. Una pena con queste caratteristiche può avere come unico fine la retribuzione e la sofferenza del condannato.

Malgrado ciò, sembra che nessun femminicida nella storia abbia fermato il suo gesto criminale per il timore della pena che lo aspettava.

Ma c'è dell'altro, in Cile la metà degli uomini che uccide la propria compagna poco dopo si toglie a sua volta la vita o prova a farlo. Nell'altra metà dei casi un numero importante di assassini si consegna immediatamente e volontariamente alle forze di polizia²⁸.

Anche se bisogna sempre distinguere tra femminicidio e altre forme di violenza contro le donne è un dato di fatto che le seconde sono il terreno dal quale germina il primo. La percentuale di omicidi di donne fuori dal contesto della coppia o della famiglia quasi mai supera il 20%. Questo significa che per ridurre i femminicidi non

²⁷ «Art. 32 bis. L'imposizione del presidio perpetuo aggravato determina la privazione della libertà del condannato per l'intera vita, nell'ambito di un regime speciale di esecuzione sancito dalle regole seguenti: 1^a. Non si potrà concedere la liberazione condizionale se non una volta trascorsi quarant'anni di effettiva privazione della libertà, fermo restando il riscontro degli altri requisiti e prescrizioni che regolano la sua concessione e la sua revoca. 2^a. Il condannato non potrà godere di alcun beneficio previsto dal regolamento degli stabilimenti penitenziari o da qualsiasi altro strumento legislativo o regolamentare che produca la sua messa in libertà anche se in forma transitoria. Senza pregiudizio per questa norma, egli potrà essere autorizzato a uscire, nel rispetto delle misure di sicurezza che gli si imporranno qualora il coniuge, i genitori o i figli si trovino in pericolo di vita o siano deceduti. 3^a. Il condannato non potrà beneficiare di leggi di amnistia o di indulto, salvo esse siano esplicite nell'affermare il contrario. Allo stesso modo, egli potrà beneficiare della grazia solo per ragioni di Stato o per il fatto di soffrire una malattia grave e incurabile, debitamente certificata, che lo mette in pericolo di vita o che comunque lo rende incapace dal punto di vista fisico di badare autonomamente alle proprie necessità. In ogni caso il beneficio della grazia dovrà essere concesso in conformità con le norme di legge che lo regolano». Fonte: G. FORNASARI ed E. CORN, *Codice*, cit.

²⁸ Faccio riferimento alla tabella pubblicata da: M.J. TALADRIZ EGUILUZ e R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, *El delito de femicidio en Chile*, in *Revista jurídica del Ministerio público*, 2011, XLVI, marzo, 226.

bisogna intervenire sulle pene di questo delitto, ma con maggior efficacia sulle situazioni prelieve, che non vuol dire semplicemente prevedere misure di controllo di uomini violenti e gelosi ogni volta più fantasiose e invasive. Bisogna riflettere in profondità sulle differenze nell'educazione impartita a bambini e bambine a partire dai primissimi anni di vita, quando la persona costruisce la propria idea interiore di lecito e illecito e la stessa idea di sé a partire dalla differenza con l'altro sesso²⁹.

3. Analisi della figura di femminicidio tra dogmatica e opzioni di politica criminale

I. Dal punto di vista tecnico il femminicidio in Cile è una sub-fattispecie del crimine di parricidio, ma essa risulta completamente assorbita da quest'ultimo per quanto concerne gli elementi del fatto tipico.

Come giustamente ricorda Jorge Mera³⁰ la figura del parricidio ha cominciato a scomparire dai Codici penali più conosciuti e studiati a seguito degli interventi riformatori seguiti alla Seconda guerra mondiale (Germani, Francia e Spagna). Tuttavia, lo stretto legame di parentela tra autore e vittima del reato continua a essere un fattore di aggravamento specifico del reato di omicidio tanto in Italia come in Argentina³¹, mentre il *nuevo Código penal* del Perù de 1991³² continua a prevedere, come succede in Cile, un articolo rubricato "parricidio".

Ciò detto, la forza della risposta punitiva in Cile è ancora più forte se si considera che non ci sono norme specificamente dedicate all'attenuazione di questa condotta illecita, come succede in Argentina, per esempio, dove il giudice, ricorrendo al comma II dell'art. 80 C.p., può applicare la pena prevista per l'omicidio semplice ai casi di omicidi tra parenti prossimi qualora rilevi la sussistenza di straordinarie circostanze attenuanti, oppure in Perù dove, tramite l'art. 109 del Codice, si dà una disciplina speciale all'omicidio realizzato in situazioni di emozione violenta. Facendo riferimento ancora una volta agli scritti di Jorge Mera³³, in Cile può essere punita come parricida la coniuge o convivente che, fuori dall'ambito della legittima difesa, uccide il compagno in preda all'aspirazione per i maltrattamenti subiti: cosa che, in base alle norme che sono state qui richiamate, non succede in Perù o in Argentina.

Dal punto di vista tecnico si determina così una dipendenza tra la fattispecie di femminicidio ed il parricidio, al punto che non tutti gli omicidi in cui la vittima è una donna si possono così denominare, bensì solo quelli in cui a morire sia una donna che

²⁹ «[...] el femicidio puede ser considerado uno de los crímenes más evitables del ordenamiento jurídico» P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Leyes*, cit., 46. Quest'affermazione non contraddice, ma rafforza, il discorso che qui si presenta. In tutta la seconda parte del suo scritto Toledo presenta meticolosamente le deficienze del sistema penale cileno per quanto concerne la prevenzione del fenomeno.

³⁰ J. MERA FIGUEROA, *Femicidio*, cit., 54.

³¹ Disponibile alla pagina: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm>.

³² Disponibile alla pagina: <http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-codpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo>.

³³ J. MERA FIGUEROA, *Femicidio*, cit., 54.

in un qualsiasi momento della sua vita ha convissuto con l'autore del reato, o ne è stata la moglie.

Restringendo enormemente il campo semantico della parola rispetto alle più ampie proposte formulate dalle Autrici citate in apertura di questo scritto, non solo non configura *femicidio* l'uccisione dolosa di una qualsiasi persona di sesso femminile, ma nemmeno si può utilizzare questo neologismo, per esempio, per l'omicidio della propria fidanzata, compagna, "ragazza" se non c'è stabile convivenza. Tutte queste situazioni non solo continuano a chiamarsi omicidio semplice, ma, evidentemente, mantengono anche l'assai blanda risposta sanzionatoria corrispondente. Si noti, all'opposto, che non solo continua a chiamarsi parricidio la condotta omicida di un uomo che uccide la propria madre, ma che si utilizza la stessa parola anche per il padre che dà morte alla figlia³⁴.

È di tutta evidenza che la formulazione adottata dal secondo comma dell'articolo 390 C.p. è funzionale a sgomberare il campo dalle obiezioni alle possibili violazioni del principio di uguaglianza formale davanti alla legge³⁵. Ciononostante, i difetti nella redazione sono piuttosto evidenti.

L'obiettivo del legislatore era creare una sub-fattispecie per stigmatizzare maggiormente le condotte criminali indicate, ma tra le possibili opzioni per raggiungerlo la scelta cadde alla fine sulla più "timida". L'introduzione della fattispecie di *femicidio* era un'utile occasione per riconsiderare nell'insieme le tre fattispecie di omicidio fino a quel momento presenti nel Codice, per valutare se sono ancora allineate, dopo quasi centoquarant'anni di vigenza, alle necessità dei cileni del XXI secolo.

Nulla di ciò è stato fatto. Così, la fattispecie del secondo comma dell'articolo 390 C.p. punisce eventi di femminicidio che si possono definire intimi, cioè che corrispondono a un delitto commesso nell'ambito di una famiglia o "ex-famiglia".

È del tutto logico che sia così. Unire la fattispecie di femminicidio a quella di parricidio impone alla prima di condividere la storia della seconda, che fin dall'antichità ha giustificato la propria esistenza e l'aggravamento estremo della pena in virtù dell'obbligo di protezione che il diritto impone ai parenti più stretti³⁶.

Con l'introduzione di una fattispecie di femminicidio così tratteggiata tutto permane nell'ambito di protezione della famiglia³⁷ e finisce per essere quest'ultima quella che beneficia dell'aumentata stigmatizzazione, non la donna.

³⁴ Un problema analogo affronta il Perù, che ha introdotto il femminicidio in forma simile nel suo *Código penal* (art. 107 comma terzo) con la *Ley* n. 29819 del 27 dicembre 2011, tramite il testo seguente: «Se la vittima del reato descritto è o è stata la coniuge o la concivente dell'autore, o era a lui legata da una relazione analoga, il reato prenderà il nome di femminicidio».

³⁵ P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Leyes*, cit., 45.

³⁶ J. MERA FIGUEROA, *Femicidio*, cit., 54.

³⁷ M. CORCOY BISASOLO, *Problemática*, cit., 327-329. Si tratta anche di una delle tesi sostenute da N. RIED S., *Un delito propio. Análisis de los fundamentos de la ley de femicidio*, in *Revista de Estudios de Justicia*, 2012, XVI, 172.

Il fatto, poi, che si puniscano anche gli “ex”, in realtà rafforza il concetto, perché sottolinea come il vincolo familiare si mantenga nel tempo, andando al di là del termine posto dal diritto civile, tanto a livello sociale come per il diritto penale (ed è assai criticabile che questa circostanza si mantenga senza un limite prefissato³⁸).

Altresì poco importante, da questo punto di vista, è l'inclusione dei conviventi. Certo, così si aumenta grandemente l'ambito di applicazione della legge, ma non si fa altro che adeguare il concetto di famiglia alla realtà cilena e a quella di molti altri Paesi di oggi. Le famiglie di fatto, per quel che concerne le relazioni sociali ed economiche tra i loro membri, sono assolutamente identiche a quelle unite dal vincolo del matrimonio e, se si può giustificare una differenza di trattamento per il diritto civile (in virtù del fatto che i soggetti non manifestarono nelle forme prescritte una volontà reciproca di unione perenne), fatti identici impongono al diritto penale di utilizzare identico criterio (e bene sarebbe che non fosse però solo per punire). In sostanza, dunque, sempre stiamo parlando di famiglie, ovvero, di ciò che oggi giorno la società riconosce come famiglia e, se la legge penale mantenesse differenze sul punto si condannerebbe al completo anacronismo.

Pur non prevedendo una fattispecie *ad hoc* di femminicidio, la legislazione spagnola è del tutto diversa ed, essa sì, realmente calibrata sulla speciale protezione della donna in quanto tale, perché prescinde dall'esistenza di un vincolo formale o informale, presente e passato, tra vittima e autore. Il suo unico baricentro è la presenza, previa alla condotta illecita, di una relazione sentimentale tra i due soggetti³⁹.

II. Chiariti gli interrogativi riguardanti il vero oggetto di protezione della fattispecie di femminicidio, è importante prestare attenzione a un aspetto tecnico assai poco considerato da chi finora si è occupato di questo tema, ovverosia il movente.

Dire che la fattispecie di femminicidio punisce omicidi in cui la vittima è una donna «per il fatto di essere tale» è un'affermazione priva di fondamento tecnico, che in certa misura sorprende quando si legge all'interno di lavori scientifici. Quando, poi, viene utilizzata in scritti o interventi destinati alla divulgazione, finisce solo per creare disinformazione e conseguente sfiducia nel sistema penale da parte dell'opinione pubblica.

³⁸ Criticano l'opzione assunta anche: M.E. SANTIBÁÑEZ TORRES e T. VARGAS PINTO, *Reflexiones*, cit., 205. In Spagna, in base a quanto riferisce Mir Puig (S. MIR PUIG, *Derecho Penal – Parte General*, VIII ed., Barcelona, 2008, 635 e 636), la circostanza mista di parentela (articolo 23 c.p.) nel suo profilo di aggravante è considerata dal Tribunal Supremo solo qualora non abbia del tutto «perso il suo significato di vincolo tra parenti». Il testo stesso della norma spagnola (la cui ultima modifica risale al 2003) favorisce questa interpretazione, in quanto parla di: «essere o essere stata la vittima coniuge o persona che è stata legata in modo stabile da un'analogia relazione di affetto».

³⁹ La *Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género*, del 2004, fa riferimento, per ciò che qui rileva, ad alcune condotte tipicizzate come reato, commesse da un uomo ai danni di «sua moglie, o della donna che sia o sia stata legata a lui da un'analogia relazione di affetto anche senza che vi sia stata convivenza».

Infatti, la parola “per” utilizzata in questo contesto impone al penalista di fare riferimento al concetto di movente del reato⁴⁰.

Tuttavia, nella struttura del crimine di *femicidio* in Cile (così come in Perù e Costa Rica, per esempio) il fatto che la vittima sia donna non ha nulla a che vedere con il movente dell'autore.

Se così fosse l'unico a poter essere punito per questo reato sarebbe il misogeno, mentre la fattispecie chiaramente non fa riferimento alcuno a questa circostanza perché ciò che importa sono i dati, puramente oggettivi, della relazione di matrimonio o convivenza, presente o passata, tra autore e vittima e il sesso di quest'ultima.

Ciò è tanto più vero in quanto la legislazione del Guatemala, essa sì, prende effettivamente in considerazione, in alcuni casi, il movente dell'autore. L'articolo 6 del Decreto del *Congreso de la República de Guatemala*, 2 maggio 2008, n.22 afferma:

Femminicidio: Commette il reato di femminicidio chi, nel contesto delle diseguali relazioni di potere tra uomini e donne, uccide una donna, a causa della sua condizione di donna, avvalendosi di qualsiasi delle seguenti circostanze:

- a. Aver preteso, infruttuosamente, stabilire o ristabilire una relazione di coppia o di intimità con la vittima.
- b. Avere, all'epoca in cui si perpetra il fatto, o aver avuto con la vittima relazioni familiari, coniugali, di convivenza, di intimità o di fidanzamento, amicizia o fraternità o relazioni di lavoro.
- c. Come risultato della reiterata azione di violenza ai danni della vittima.
- d. Come risultato di riti collettivi usando o no armi di qualsiasi tipo.
- e. Con disprezzo del corpo della vittima, per soddisfare istinti sessuali o commettendo atti di mutilazione genitale o qualsiasi altro tipo di mutilazione.
- f. Per misoginia.
- g. Quando il fatto si realizzi in presenza delle figlie o dei figli della vittima.
- h. In presenza di qualsiasi circostanza qualificativa tra quelle indicate nell'articolo 132 del Codice penale.

La persona responsabile di questo reato sarà punita con pena di prigione da venticinque a cinquanta anni e non le si potrà concedere riduzione di pena per nessun motivo. Le persone processate per la commissione di questo reato non potranno godere di nessuna misura sostitutiva⁴¹.

In base alla fattispecie cilena, è altresì scorretto parlare di femminicidio come omicidio di una donna «per il fatto di essere donna», se si intende il «per» come una

⁴⁰ Il tema del movente è assai poco presente nella letteratura giuspenalistica di molti Paesi. Di grande importanza, dunque, anche al di là delle frontiere nazionali, l'opera di P. VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, Torino, 2000.

⁴¹ Si noti come anche nel caso guatemalteco, la pena privativa di libertà stabilita per il femicidio è la stessa del parricidio (articolo 131 c.p.) e dell'assassinio (articolo 132 c.p.). Ciononostante, nel caso della repubblica centroamericana il collegamento è molto più debole perché la condotta femmicida ha elementi propri di grande spessore che vanno ben al di là del sesso della vittima. Pare allora che semplicemente si utilizzò la stessa pena per mantenere l'impressione di uguaglianza formale del bene vita umana per l'omicidio dell'uomo o della donna. Malgrado ciò, più di un elemento rompe l'uguaglianza: in primo luogo ci sono minori possibilità di accesso a benefici penitenziari per i condannati per femminicidio e in secondo luogo, anche se molte delle lettere di questo articolo 6 coincidono con tipologie di assassinio previste nell'articolo 132 c.p., vero è, per esempio, che la misandria non è una causa di aggravamento dell'omicidio.

specie di causa sconnessa dalla volontà dell'autore, ma unita all'oggetto materiale della condotta criminosa, cioè il corpo della donna. Parlare in questo modo distorce e complica tremendamente il discorso tecnico: sarebbe come insistere nel sottolineare che la violenza sessuale per via vaginale è sofferta dalle donne, per il fatto di essere donne. Si tratterebbe di una tautologia o una ridondanza che, se pure utile all'interno di un discorso politico per portare l'attenzione su un problema grave come questo, dovrebbe rimanere estraneo a un discorso tecnico a meno che, ovviamente, l'ordinamento non contempli una fattispecie simile a quella guatemalteca.

III. In realtà un'analisi a 360 gradi del *Código* cileno mostra che sono altre le norme che proteggono le donne «per il fatto di essere donne» e queste vanno ben al di là del femminicidio, nelle loro conseguenze pratiche immediate, tanto nell'ambito potenziale della loro applicazione come rispetto alle conseguenze sanzionatorie.

In primo luogo vanno considerate due circostanze aggravanti stabilite dal Codice penale, nella parte generale, all'articolo 12. Si tratta della sesta – il fatto che il delinquente abusi della superiorità del suo sesso o delle sue forze, nel senso che l'offeso non abbia la possibilità di difendersi difendendo l'offesa – e della diciottesima – realizzare il fatto con offesa o disprezzo nei confronti della dignità, autorità, età o sesso che merita la persona offesa [...] quando non sia stato quest'ultima ad aver provocato il fatto –⁴². Si tratta di norme che, fin dalla loro formulazione, «profumano», per così dire, di XIX secolo: queste circostanze non hanno subito modifiche dal momento in cui il Codice penale entrò in vigore, nel 1875. Per i redattori del Codice, tutti uomini appartenenti ad un esclusivo gruppo sociale, le donne erano il «sesso debole» e per il fatto di essere tali, a meno di non esser donne «di malaffare», meritavano il rispetto dovuto «alle signore». Malgrado i tempi siano cambiati, queste circostanze si mantengono in vigore e possono, nella misura in cui i pubblici ministeri vogliono utilizzarle per le loro argomentazioni, servire alla realtà sociale presente.

In secondo luogo deve essere menzionata una norma da poco aggiunta all'articolo 12 del Codice, ovvero la circostanza aggravante di discriminazione (la ventunesima), che prevede tra i fattori che possono modificare la pena anche il sesso della vittima⁴³. Anche se nelle convulse fasi finali del dibattito che ha portato all'approvazione della legge, sotto la pressione di un terribile fatto di cronaca, tutta l'attenzione dell'opinione pubblica si concentrò sull'inserimento dell'orientamento sessuale della vittima tra i fattori di discriminazione, in pratica il maggior numero di

⁴² Offrono spunti sull'elemento, senza però avere spazio per dare fondamento all'opinione manifestata: M.E. SANTIBÁÑEZ TORRES e T. VARGAS PINTO, *Reflexiones*, cit., 205. Si veda altresì J. MERA FIGUEROA, J. COUSO, H. HERNÁNDEZ ed altri, *Código penal comentado – Parte general*, Santiago de Chile, 2011.

⁴³ “Commettere il reato o parteciparvi motivati dall'ideologia, dall'opinione politica, dalla religione o dal credo della vittima, dalla nazione, razza, etnia o gruppo sociale cui essa appartiene, dal suo sesso, orientamento sessuale, identità di genere, età, filiazione, apparenza personale, o dalla malattia o disabilità da costei sofferta”. La circostanza è stata introdotta dall'articolo 17 della Ley 20609 del 2012, redatta con l'obiettivo di lottare contro le discriminazioni; mi permetto di segnalare, per una prima lettura della nuova norma: E. CORN, *Apuntes acerca del problema de la discriminación y de su tratamiento penal*, in *Revista chilena de derecho y ciencias penales*, 2013, III, in stampa.

casi che si può supporre che arriverà all'attenzione dei tribunali si riferisce soltanto a due caratteristiche: l'etnia, a causa dei problemi con la minoranza Mapuche che le istituzioni cilene sembrano incapaci di risolvere e, effettivamente, il sesso.

Infine si pone l'interrogativo relativo alle differenze, non minori, che intercorrono tra proteggere un soggetto in ragione del suo sesso o del suo genere. Si tratta di un punto chiave, che, come si vedrà nel prossimo paragrafo, può generare seri problemi pratici e situazioni di «differenziazione nella discriminazione», che anche negli ordinamenti che si sono seriamente preoccupati del problema della discriminazione delle donne sono ben lontani dall'essere risolti.

4. E in Europa? Una sfida per il Diritto penale: raggiungere l'uguaglianza sostanziale senza perdere la neutralità

I. Fino ad oggi nessun Paese europeo ha introdotto una fattispecie specifica di femminicidio nella sua legislazione, sebbene, per esempio, questa parola si utilizzi in moltissimi lavori scientifici in Spagna e stia nascendo un dibattito al riguardo nell'opinione pubblica del vecchio continente⁴⁴.

Fuori dalla Spagna il mondo accademico non sembra preparato ad affrontare questo dibattito, anche se l'esperienza di altri casi di globalizzazione della politica criminale nel mondo occidentale insegna che si tratta solo di una questione di tempo, che potrebbe essere assai breve. La novità del femminicidio sta solo nel fatto (e non è cosa da poco) che la globalizzazione attraversa l'Atlantico in direzione Nord-Est anziché, come d'abitudine, Sud-Ovest.

E si tratta di un dibattito necessario. Nel momento in cui nella società civile di un determinato Paese si formi una massa critica a sostegno dell'introduzione di una fattispecie di femminicidio non è immaginabile che una o più forze politiche rappresentate in Parlamento si oppongano. Il costo politico che dovrebbero pagare sarebbe troppo alto e prova di questo è proprio il Cile dove, malgrado la durissima contrapposizione ideologica tra diversi partiti, l'approvazione della legge che ha introdotto il femminicidio è avvenuta all'unanimità⁴⁵.

Le uniche resistenze manifeste arriveranno dal mondo accademico e, indirettamente, dal mondo dei pratici del diritto⁴⁶.

⁴⁴ In Svezia, dal 1998, esiste una fattispecie penale rubricata «grave violazione dell'integrità della donna» che, senza modificare le pene previste per l'identica fattispecie «sessualmente neutra», stigmatizza, occupandosene a parte, la violenza contro le donne all'interno di relazioni di coppia eterosessuali. Una versione in inglese del Codice penale svedese (Parte II, Capitolo 4, Sezione 4a) è disponibile al sito: www.legislationline.org.

⁴⁵ Si veda: P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Leyes*, cit., 41-42. Non serve un grande sforzo di fantasia per rendersi conto che accadrebbe qualcosa di simile a quanto già visto in molti Paesi europei che negli ultimi anni hanno rafforzato la risposta penale in tema di pedofilia.

⁴⁶ Non c'è spazio in questo lavoro per chiedersi, anche se sarebbe molto interessante, se quest'opposizione sarebbe o no adeguata al ruolo che dovrebbero mantenere l'Accademia e il mondo della giurisdizione in genere rispetto alle riforme introdotte dai Parlamenti, nel rispetto del principio democratico. In altre

Ma non servirà a nulla, come si sente sempre dire in queste occasioni, insistere nel senso che “non si confà a un sistema penale stabilire pene in base alla contingenza sociale, né creare simboli di lotta politica, perché per questi scopi esistono altre istanze democratiche”⁴⁷.

La cosa più probabile è che le forze di dissuasione dell'Accademia e dei conoscitori del mondo giuridico che si muovono in ambienti parlamentari riescano ad ottenere che il modello adottato alla fine per il femminicidio nel contesto europeo non sia il guatemalteco, ma qualcosa di simile al cileno: una fattispecie dipendente, in base alle particolarità di ogni ordinamento, dalla figura già prevista per l'omicidio del coniuge o dell'assassinio o dell'omicidio qualificato. Per salvaguardare l'immagine di neutralità e superare l'esame dei Tribunali Costituzionali – tradizionalmente più interventisti dei loro omologhi latinoamericani – si utilizzeranno le stesse pene indicate per quelle fattispecie.

II. Questo improcrastinabile dibattito non deve sorgere per condividere tra giuspenalisti idee sull'organizzazione di una «una buona trincea» per difendere una volta in più il «buon vecchio diritto penale liberale». E non perché, cinicamente, «ormai non c'è più niente da difendere», o perché, pragmaticamente, «sarebbe come fermare uno *tsunami* con un ombrello».

Al contrario. Bisogna decisamente affermare che lavorare per un'effettiva uguaglianza tra uomini e donne davanti alla giustizia penale è un obiettivo improcrastinabile per delle società che pretendono di definirsi democratiche.

E con più forza ancora bisogna dire che l'attuale struttura dei reati contro la persona e la loro applicazione pratica sostengono situazioni di disuguaglianza inaccettabili. Solo un'ignoranza del fenomeno – che fino adesso si può ancora definire colposa, ma entro pochi anni si trasformerà in arrogante disinteresse – può spingere ad affermare che le fattispecie penali vigenti sono adeguate e in ogni caso si devono cercare risposte in altri rami dell'ordinamento. E questo perché il «fenomeno» da combattere non è direttamente il femminicidio, bensì la persistente disuguaglianza.

Occuparsi del problema corrisponde pienamente al ruolo che i penalisti devono svolgere nella società, non solo in Cile e non solo in Spagna, dove lo stanno già facendo. Se pure la fattispecie di femminicidio, in tutte le formulazioni in cui è stata redatta finora, è decisamente criticabile, questo è quanto la società civile in molti Paesi è stata in grado di sviluppare, quasi senza l'appoggio dei penalisti⁴⁸, per lottare contro

parole: spetta al mondo accademico, in un contesto di stato democratico, gestire le chiavi del diritto cercando «dolosamente» di incidere nell'interpretazione delle norme? Su che basi si legittima una posizione tanto auto-referenziale? Si veda, ancora: P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Leyes*, cit., 42 e 50.

⁴⁷ N. RIED S., *Un delitto proprio*, cit., 172.

⁴⁸ Ci sono, evidentemente, luminose eccezioni. In America Latina è particolarmente importante il lavoro sviluppato dal professor José Hurtado Pozo ed è noto a tutti che la dottrina penalistica spagnola ha approfondito come nessun'altra queste problematiche. Tuttavia, bisogna ammettere che il gran dibattito è cominciato solo successivamente all'approvazione della L.O. contra la violencia de género nel 2004, e a dire seguendo e non anticipando il lavoro del legislatore. Tra le realtà più interessanti, in virtù dell'interdisciplinarietà degli Studi sviluppati, va citato il gruppo Antígona, con sede presso la

una realtà che non considera più giusta. Per questo, limitarsi a segnalare l'incostituzionalità del femminicidio in sé può arrivare a considerarsi un atto di superbia intellettuale da parte dei penalisti, i quali, in virtù delle loro maggiori conoscenze tecniche, qualora volessero esprimersi sul tema, dovrebbero accompagnare alla critica delle proposte alternative.

III. In quest'ottica, anche in Europa, bisogna chiedersi allora se una fattispecie di femminicidio parallela all'assassinio o all'omicidio qualificato può portare benefici.

In Cile, in base a quanto fin qui presentato, la previsione di questa figura nel *Código penal* ha avuto il merito di rafforzare il dibattito e l'attenzione di tutta la società rispetto alla violenza contro le donne. Inoltre, permetterà di disporre di dati più affidabili per monitorare il fenomeno e, potenzialmente, inciderà sull'applicazione pratica della legge attraverso il sistema del calcolo delle circostanze aggravanti e attenuanti.

Tuttavia, alle critiche dogmatiche e di tecnica legislativa già avanzate nel terzo paragrafo, ne vanno aggiunte due di natura politico-criminale⁴⁹.

La prima consiste nel fatto che, esistendo fattispecie penali speciali «sessuate», le donne si trasformano in vittime per definizione, con un rafforzamento dell'immagine in sé di vittime che, da una prospettiva femminista, «finisce per diminuire, nell'immaginario sociale, il senso di legittimazione delle donne»⁵⁰. Ma c'è dell'altro: adottando questo modello si corre il rischio di discriminare, attraverso il diritto penale, tra diverse forme di violenza le cui vittime non sono donne⁵¹: si pensi, per esempio, alle persone con una identità di genere diversa. È noto che questa è una situazione particolarmente delicata in Stati, come la Spagna, in cui si stabiliscono sanzioni differenziate. Ciononostante, anche in Cile, che non ha emanato leggi in materia di coppie dello stesso sesso, c'è disparità di opinioni rispetto al fatto se, per esempio, potrebbe essere condannata per *femicidio* una donna lesbica che uccide la sua convivente o ex-convivente⁵². Non ha una risposta sicura nemmeno, in un'ottica che propone la protezione dell'identità di genere anziché del sesso come dato biologico, la

Universidad Autónoma de Barcelona e attivo dall'anno 2000; si veda: M. BONET ESTAVA, *Derecho penal y mujer: ¿debe ser redefinida la neutralidad de la ley penal ante el género?*, in E. BODELÓN GONZÁLEZ e D. HEIM (coord.), *Derecho, género e igualdad. Cambios en las estructuras jurídicas androcéntricas*, volumen I, Barcelona, 2009, 27. Va menzionato (e si cita solo l'ultimo di numerosi lavori) anche: P. LAURENZO COPELLO, *Apuntes sobre el feminicidio*, in *Revista de derecho penal y criminología*, (UNED), 2012, III -8, 119.

⁴⁹ Si è già visto, in particolare, che l'uso del diritto in generale, e del diritto penale in particolare, impone severe restrizioni concettuali che in Cile hanno finito per far sì che si tipicizzassero «solo» i femminicidi «intimi». Laddove queste restrizioni si sono manifestate in forma più blanda, come in Guatemala, e le formulazioni delle norme hanno abbracciato un insieme più ampio di condotte le difficoltà nell'applicazione pratica si sono sommate agli ancora più consistenti dubbi di incostituzionalità. Si veda: P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Leyes*, cit., 45-46.

⁵⁰ TOLEDO VÁSQUEZ, *Leyes*, cit., 46.

⁵¹ Si veda: E.R. ZAFFARONI, *Observaciones sobre la delincuencia por odio en el Derecho Penal argentino*, in C. GARCÍA VALDÉS et alii (Eds.), *Estudios Penales en homenaje a Enrique Gimbernat*, tomo II, Madrid, 2008, 1747-1748.

⁵² Tra le varie citazioni possibili, a favore: M.E. SANTIBÁÑEZ TORRES e T. VARGAS PINTO, *Reflexiones*, cit., 205; contro M.J. TALADRIZ EGUILUZ e R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, *El delito de femicidio en Chile*, cit., 220.

possibile punizione per *femicidio* anche dell'uomo ucciso dal suo convivente o ex-convivente omosessuale.

La seconda consiste in un rischio politico. Le persone che rivestono cariche istituzionali, approvando una legislazione tanto simbolica com'è l'inserimento del femminicidio nel Codice penale potrebbero considerare concluso il loro lavoro, senza tenere presente che la situazione di disegualianza non si trasforma grazie alla semplice modifica di una fattispecie penale. Nuove disposizioni possono essere conquiste importanti per una società, ma hanno sempre bisogno di risorse per la loro implementazione.

È possibile che dal dibattito nasca il convincimento che l'introduzione di una fattispecie di femminicidio non sia una risposta corretta, ma sicuramente come riflesso si pianificherebbero, allora, alternative valide.

La struttura dei reati contro la persona ha importanti elementi di inerzia al cambiamento, essendo un concentrato dei valori più alti di una società. Trovare compromessi accettabili è estremamente difficile, ma oggi, a ogni latitudine, è imprescindibile contrastare quest'inerzia, anche se ciò significasse tornare a disegnare l'architettura di questo gruppo di norme dalle fondamenta.

Il XIX secolo ci ha lasciato in eredità una «classica» fattispecie di omicidio, come prototipo di delitto naturale di risultato, che risulta insufficiente per risolvere le necessità del mondo contemporaneo. Abbiamo già scoperto i suoi difetti nella seconda metà del XX secolo, quando i progressi della medicina trasformarono in un problema serio la frontiera con l'aborto e, allo stesso tempo, misero in discussione il momento in cui la vita finisce – per non parlare dei silenzi di molti Codici in tema di eutanasia –.

Ora, all'inizio del XXI secolo, la fattispecie di omicidio, che in molti Paesi prevede ancora aggravanti nel caso in cui la vittima sia un familiare dell'assassino, soffre la pressione del problema, che hanno molti Parlamenti, di modificare il corrispondente diritto di famiglia per dare disciplina ai nuovi modelli di questa che si sono creati dopo l'esplosione di quello patriarcale. Un atteggiamento conservatore in questi casi non è mai un buon servizio per la società perché crea situazioni di discriminazione nell'esercizio di diritti fondamentali, che non si possono giustificare sostenendo che sia sempre una libera scelta dell'individuo quella di appartenere a un gruppo minoritario, che non merita considerazione da parte del diritto.

Negli Stati Uniti, studi pubblicati negli anni novanta mostravano che la media di anni di condanna di uomini che uccidono le loro compagne o ex-compagne è compresa tra i 2 due e i 6 anni, mentre quella delle donne che uccidono i loro compagni attuali o passati è nella forbice 12-16 anni⁵³. Non c'è da stupirsi, allora, del fatto che lavori anteriori avessero già messo in luce il fatto che circa il 60% degli uomini che uccidono le loro compagne eccepiscano nel corso del giudizio l'infedeltà coniugale di queste ultime⁵⁴.

⁵³ I riferimenti sono reperibili in: M. ANGEL, *Why Judy Norman Acted in Reasonable Self-Defense: An Abused Woman and a Sleeping Man*, in *Buffalo women's Law Journal*, 2008, 16, 15 (nota 61) – versione on line -.

⁵⁴ Si tratta di: G.W. BARNARD e altri, *Till death do us part: a study of spouse murder*, in *Bulletin of the American Academy of Psychiatry*, 1982, 10, 277 (www.jaapl.org).

In luoghi e tempi più prossimi a noi, in uno studio di Aurora Genovés García, si afferma che in 11 di 116 sentenze per omicidi di donne commessi in Spagna tra il 1999 e il 2004, per mano dei loro compagni o ex-compagni, è stata applicata al condannato la circostanza attenuante prevista dall'articolo 21.3 del *Código* spagnolo, ovvero: agire per cause o stimoli tanto potenti da provocare escandescenza, ira o un altro impulso passionale di uguale entità⁵⁵.

A questi casi mi riferivo prima, parlando di applicazioni pratiche che provocano disuguaglianza di fatto. Anche se il delitto d'onore è scomparso da molte legislazioni, si ascoltano ancora nei tribunali argomentazioni tendenti a trivializzare la violenza di un uomo sulla sua compagna con l'obiettivo di scusarla o giustificarla. E non per il fatto che si tratta di dati giuridici o logici, né per la mancanza di etica di avvocati senza scrupoli, ma semplicemente perché i tribunali le ammettono e motivano le loro sentenze in base ad esse.

Per troppo tempo i penalisti non hanno prestato un'adeguata attenzione a questi problemi, ma è il momento di recuperare il tempo perduto: il prima possibile.

5. L'Italia⁵⁶: l'approvazione della Convenzione di Istanbul e le prospettive future

I. A pochi mesi dall'approvazione definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge che autorizza alla ratifica della Convenzione di Istanbul⁵⁷, l'auspicio che chiude il paragrafo precedente diviene ancora più pressante e il fatto che in nessuna delle due

⁵⁵ Non si pretende, in queste poche righe, contestare di per sé la previsione di una circostanza attenuante che permetta di considerare queste situazioni. L'obiettivo è mettere in discussione l'applicazione proposta da diversi tribunali che, leggendo le citazioni delle sentenze selezionate dall'Autrice, ritengono rilevanti ai fini dell'attenuazione della pena elementi che invece dovrebbero essere utilizzati per aggravarla. A. GENOVÉS GARCÍA, *El delito de homicidio en el ámbito de la pareja*, Barcelona, 2009, 350 ss. e 133 ss.

⁵⁶ La bibliografia penalistica italiana dedicata specificamente al problema della violenza contro le donne è ridottissima. Si segnalano: A. MANNA, *La donna nel diritto penale*, in *Indice pen.*, 2005, 851; L. FERRAJOLI, *La differenza sessuale e le garanzie dell'eguaglianza*, in *Dem. Dir.*, 1993, 65 e, come spunto per l'avvio di una discussione sul tema la nota: C. PARODI, *La Corte di Strasburgo alle prese con la repressione penale della violenza sulle donne*, in questa Rivista, 22 maggio 2013. Si veda anche: AA.VV., *Casa delle Donne per non subire violenza*, C. KARADOLE e A. PRAMSTRAHLER (a cura di), *Femicidio. Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere*, Bologna, 2011, in particolare: 21 ss., 117 ss.

⁵⁷ È importante notare come la legge di autorizzazione non richieda espressamente che il governo, al momento di depositare la ratifica, esprima alcuna riserva, nemmeno tra quelle ammesse dall'articolo 78 della Convenzione stessa. Tuttavia, in base all'articolo 3 della legge (rubricato clausola di neutralità finanziaria), le misure amministrative necessarie all'attuazione e all'esecuzione della Convenzione saranno assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Questo potrebbe leggersi in contrasto con l'art. 30 par. 2 della Convenzione che, invece, afferma che lo Stato deve fornire un adeguato risarcimento a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato.

camere sia stato espresso un solo voto contrario o una astensione è la prova che anche nella Penisola vale perfettamente quanto scritto nel paragrafo 4.I⁵⁸.

Anche se finora sono solo cinque i Paesi ad averlo ratificato, il limite minimo di dieci strumenti depositati, posto dal trattato stesso per la propria entrata in vigore, presto sarà raggiunto⁵⁹.

Pur essendo ben dieci su ottantuno gli articoli dedicati a obblighi di penalizzazione (artt. da 32 a 41) nessuno di essi contiene né la richiesta di introdurre una fattispecie di femminicidio nell'ordinamento nazionale, né tantomeno di inserire un'aggravante dell'omicidio se la vittima è una donna.

Se è vero che l'art. 46, rubricato circostanze aggravanti, impone agli Stati parte di introdurre un'aggravante se il reato è stato commesso «contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un altro membro della famiglia, dal convivente della vittima o da una persona che ha abusato della propria autorità», la disposizione si applica solo alle fattispecie cui si riferisce la convenzione stessa, tra le quali non è compreso l'omicidio.

Ciò significa che l'Italia dovrà aggravare la pena per colui che causa una lesione alla propria convivente in un contesto di coppia di fatto, implicitamente riconoscendo questa realtà sociale anche dal punto di vista giuridico, ma potrà non intervenire sugli articoli 575 e seguenti per i casi in cui la violenza sia stata così forte da causare la morte della vittima. La Convenzione, frutto di un difficile compromesso e già di per sé “ricca” di obblighi di penalizzazione, non si spinge dunque ad abbracciare le norme sull'omicidio ma certamente, per quanto riguarda l'Italia, offre l'ennesimo argomento per dimostrare quanto sia anacronistica ormai tutta la disciplina codicistica dei reati contro la vita.

II. Gli spunti di riflessione presentati in queste pagine non si concludono con una presa di posizione esplicita su *an* e *quomodo* di una introduzione in Italia di una fattispecie *ad hoc* di femminicidio.

Il livello di approfondimento raggiunto dai miei studi in argomento, oggi, non è adeguato a questo fine e l'obiettivo che ho posto a questo articolo era ben più limitato.

⁵⁸ Moltissimo di quanto scritto nelle pagine precedenti può essere applicato al caso italiano. Una menzione esplicita merita però sicuramente la «questione dei numeri». Le indagini statistiche frutto della buona volontà e dell'impegno di associazioni di volontariato come la già citata Casa delle Donne di Bologna, pur se incrociate con dati Istat e del ministero della Giustizia (raccolti per altri fini e mal aggregati) non dicono affatto quel che sostengono mass media e politici, cavalcando il tema non senza opportunismo. Come in Cile, anche in Italia i femminicidi non sono in “allarmante aumento”, da anni il loro numero si aggira sempre attorno a 110 e per diminuirlo (e questo deve essere l'obiettivo!) ci vorrà moltissimo tempo, con anni casualmente “fortunati” e anni purtroppo “disgraziati”. Perciò il dato da tenere in considerazione e fortemente sottolineato nel suo rapporto sull'Italia da Rashida Manjoo, inviata ONU per la violenza sulle donne (2012), è che l'Italia deve prima di tutto cominciare a raccogliere dati certi (http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add2_en.pdf). La discussione generale di numerosi ordini del giorno in tema di violenza sulle donne avvenuta alla Camera all'inizio di giugno ha tristemente dimostrato che ogni gruppo parlamentare sosteneva la propria posizione a partire da numeri diversi e sempre poco chiari.

⁵⁹ Nel corso dell'estate 2013 anche i Parlamenti di Bosnia Erzegovina e Austria hanno ratificato la Convenzione, ma lo strumento di ratifica non è ancora stato depositato.

In un momento come l'attuale, in cui il tema della violenza contro le donne è al centro del dibattito italiano, ho ritenuto importante rendere conto di una esperienza giuridica geograficamente lontana, come quella cilena, ma che ritengo di estremo interesse.

Da questa presentazione emerge, spero con sufficiente chiarezza, che apparentemente esistono buoni argomenti tanto per introdurre una nuova fattispecie penale, come per mantenere la perfetta uguaglianza formale fra i generi nella norma penale relativa all'omicidio.

Un sano principio di prudenza, a mio giudizio, deve imporre però al legislatore di attendere che la dottrina, con l'aiuto degli strumenti della comparazione, faccia il suo lavoro. Sappiamo troppo poco; non abbiamo riflettuto ancora abbastanza sulle conseguenze negative che avrebbe sui principi fondamentali dell'ordinamento l'introduzione di una fattispecie di femminicidio. Siamo di fronte, forse, al piano scivoloso sovente citato dai costituzionalisti specialisti di questioni bioetiche.

L'auspicio è che, almeno questa volta, la politica sappia attendere e, di rimbalzo, che la dottrina, anche grazie a questi spunti, metta *«manos a la obra»*.